

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/143 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 gennaio 2018**

**che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO<sub>2</sub> e gli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi per l'anno civile 2016 a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio**

[notificata con il numero C(2018) 184]

(I testi in lingua estone, francese, inglese, italiana, neerlandese, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (UE) n. 510/2011, ogni anno la Commissione è tenuta a calcolare le emissioni specifiche medie di CO<sub>2</sub> e l'obiettivo per le emissioni specifiche per ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri nell'Unione. Su questa base la Commissione accerta se i costruttori e i raggruppamenti di costruttori hanno raggiunto gli obiettivi per le emissioni specifiche.
- (2) A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 510/2011, le emissioni specifiche medie dei costruttori per il 2016 sono calcolate conformemente al terzo paragrafo del suddetto articolo e prendono in considerazione l'80 % dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati durante l'anno considerato.
- (3) I dati dettagliati da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche medie e degli obiettivi per le emissioni specifiche si basano sui veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati negli Stati membri durante l'anno civile precedente. Nel caso dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati nel quadro di un processo di costruzione in più fasi, le emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> sono attribuite al costruttore del veicolo di base.
- (4) Tutti gli Stati membri hanno presentato alla Commissione i dati per il 2016 a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 510/2011. La Commissione, dopo aver verificato i dati e constatato che alcuni di essi erano mancanti o manifestamente errati, ha contattato gli Stati membri interessati e, con riserva dell'accordo di tali Stati membri, ha corretto o completato i dati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo, i dati provvisori dello Stato membro interessato non sono stati corretti.
- (5) Il 18 maggio 2017 la Commissione ha pubblicato i dati provvisori e ha trasmesso a 62 costruttori i calcoli provvisori relativi alle loro emissioni specifiche medie di CO<sub>2</sub> e ai loro obiettivi per le emissioni specifiche per il 2016. Ai costruttori è stato chiesto di verificare i suddetti dati e notificare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della notifica. 23 costruttori hanno notificato errori.
- (6) Per i restanti 39 costruttori, che non hanno notificato errori nelle serie di dati né hanno risposto altrimenti, è opportuno confermare i dati e i calcoli provvisori delle emissioni specifiche medie e gli obiettivi per le emissioni specifiche.
- (7) La Commissione ha verificato gli errori notificati dai costruttori e i relativi motivi di correzione e le serie di dati sono state opportunamente confermate o modificate.
- (8) Nel caso dei dati senza l'identificazione dei veicoli corrispondenti o con parametri di identificazione mancanti o scorretti, quali tipo, variante, codice di versione o numero di omologazione, occorre tenere in considerazione il fatto che i costruttori non possono verificare o correggere i relativi dati. Di conseguenza, è opportuno applicare un margine di errore alle emissioni di CO<sub>2</sub> e ai valori di massa in tali dati.

<sup>(1)</sup> GUL 145 del 31.5.2011, pag. 1.

